

In particolare, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 30-septies del d.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, il primo comma dell'art. 234 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede che, "al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231".

Il terzo comma della richiamata disposizione, poi, dispone che il consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa (e, cioè, il Consorzio Polieco), ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore.

Tuttavia, gli operatori (ovvero i produttori e gli importatori di beni in polietilene, gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene ed i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene che non provvedano ai sensi del comma 1 dell'art. 234 ad aderire a Polieco possono, in alternativa, organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale o mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo, con avvio al riciclo o al recupero, previo accordo con aziende che svolgono tale attività, con quantità definite e documentate (comma 7).

La norma ora richiamata è da interpretare nel senso che gli operatori abbiano oggi l'obbligo (legale) di aderire al Consorzio istituito per legge (Polieco), salva la possibilità di organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene in conformità ai precetti contenuti nel comma 7 dell'art. 234.

In altre parole, perché venga meno l'obbligo di partecipazione a Polieco, i sistemi alternativi delineati dal nuovo testo dell'art. 234, comma 7, del "codice dell'ambiente", devono essere concretamente posti in essere procedendo allo smaltimento dei generi di rifiuti in argomento con un sistema effettivamente operante. Non basta, quindi, la mera possibilità astratta di organizzarsi diversamente perché venga meno l'obbligo di partecipazione a Polieco, ma occorre che quella possibilità venga nel concreto posta in essere e, dunque, utilizzata dall'operatore convenuto.

In definitiva, fino all'entrata in vigore dell'art. 2, comma 30-septies, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, non era obbligata a partecipare a Polieco e, di conseguenza, non era tenuta a versare a tale consorzio i contributi finanziari oggetto della domanda in questo processo proposta.